

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 4

**“BILANCIO - RAGIONERIA - ECONOMATO - TRIBUTI -
RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE - PERSONALE
- INFORMATIZZAZIONE - FARMACIA - SCOLASTICO –
TRASPORTO SCOLASTICO-TURISMO CULTURA-
AGRICOLTURA- CONTENZIOSO”**

Determina di Settore Numero 808 del 21-12-23

Reg. Generale n. 1839

<p>Oggetto: Assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di un'unità per ufficio di staff del Sindaco ex art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 - Proroga e Trasformazione contratto</p>
--

In data **21-12-23**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale prot n. 15352 del 16.05.2023, nel quale lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione,

Determinazione Reg.Gen. N.1839 del 21-12-2023

rispetto all'adozione del presente atto;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.04.2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2023/2025 – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 27/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- l'art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui *“1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”;*
- l'art. 15 del Regolamento sull'ordinamento generale degli e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 11.12.2002 e ss.mm.ii., secondo cui *“del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale dispone che:
1. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti uffici di collaborazione alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori ai fine di fornire supporto e raccordo con l'Amministrazione per l'esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Gli Uffici di cui al comma 1 sono costituiti da dipendenti dell'Ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco ed, in ogni caso, è risolto di diritto decorsi trenta giorni dalla cessazione del mandato di quest'ultimo per una qualsiasi causa; i rapporti costituiti con i contratti di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia.
3. I collaboratori di cui al comma 2 sono scelti direttamente dal Sindaco con atto adottato di concerto con il Responsabile del Settore finanziario. Il concerto del Responsabile del Settore finanziario ha ad oggetto l'assunzione dell'impegno di spesa.*

4. *Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta competenza gestionale.*

5. *Il personale addetto agli Uffici di cui al comma 1 è posto ad ogni effetto alle dirette dipendenze del Sindaco.*

Tenuto conto che:

- la disposizione di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 si pone quale applicazione del fondamentale principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione amministrativa e di gestione, rispondendo alla necessità di assicurare, agli organi titolari dell'autorità politica, la possibilità di disporre di personale "per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge". In virtù di tale funzione, il rapporto di lavoro instaurato in forza di tale norma ha natura fiduciaria ed è instaurato in base all'*intuitu personae*, senza dunque la necessità di particolari procedure selettive, fermo restando, tuttavia, che non si può prescindere da una valutazione sulle specifiche professionalità necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- sul punto, anche la magistratura contabile ha ribadito come la previsione dell'art. 90 del TUEL "costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di 'direzione politica' di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto 'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo' di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'*intuitu personae*. A tale diversa ratio corrisponde la diversa disciplina legislativa, che si estrinseca, segnatamente, nella sostanziale assenza di predeterminazione legislativa dei requisiti professionali degli 'staffisti' ex art. 90 TUEL, trattandosi per l'appunto di incarichi che, in quanto volti a supportare l'esercizio delle funzioni politiche, sono conferiti fiduciarmente, e nella sostanziale rimessione della disciplina di tali uffici all'autonomia regolamentare (e dunque alle scelte politiche) del singolo Ente" (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 208/2013; Deliberazione Sezione regionale di controllo per le Marche n. 67/2014/PAR);

Rilevato che:

- l'Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 36 del 23.02.2023 e successiva modifica ed integrazione giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13.07.2023, veniva approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025;
- il suddetto Piano occupazionale 2023 prevede l'assunzione di un'unità a tempo determinato e parziale 18h/sett (area degli Istruttori – già cat C) da destinare all'ufficio di Staff del Sindaco ex art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria determinazione n. 580/1295 RG del 18.09.2023, con la quale è stato approvato l'avviso di selezione per il conferimento per incarico di staff;

Visto l'avviso pubblicato su amministrazione Trasparente in data 18.09.2023, avente scadenza il 28.09.2023;

Richiamata la propria determinazione n. 604/1350 RG del 28.09.2023, con la quale veniva approvato l'elenco dei candidati ritenuti idonei ed adeguati di cui all'avviso pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione nell'ufficio staff del Sindaco ai sensi dell'art 90 del D.Lgs 267/2000;

Che a seguito dell'esame dei curriculum pervenuti, il Sindaco con proprio decreto prot n. 30453

del 05.10.2023, in base all'*intuitu personae* ha individuato la persona quale membro dell'ufficio di Staff;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi secondo cui “***Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto (...). Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato***”;
- l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (che ha introdotto il settimano periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) secondo cui le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di assunzioni flessibili non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. A tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009, pari a euro 23.569,05 oltre oneri a carico dell'Ente;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1- quater, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui “*a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla*

sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- *l'art. 18-ter del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, secondo cui “1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che **il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato”;***

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 614/1380RG del 05.10.23023, con la quale veniva approvato lo schema di contratto per l'assunzione a tempo parziale (18h/sett) e determinato ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, di:

- MARCONI MASSIMO, nato a ...OMISSIS..., con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 18ore/sett., con inquadramento in Area degli Istruttori, già categoria C (posizione economica C1);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 15.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano assunzionale del fabbisogno personale per il triennio 2024/2026, prevedendo tra l'altro la proroga del contratto a tutto il mandato del Sindaco, stipulato ai sensi dell'art 90 del D.Lgs 267/2000 per il signor MARCONI MASSIMO, nonché la trasformazione del predetto contratto a tempo pieno ed indeterminato;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di procedere alla proroga del contratto a tutto il mandato del Sindaco, stipulato ai sensi dell'art 90 del D.Lgs 267/2000, per il signor MARCONI MASSIMO, nonché la trasformazione del predetto contratto a tempo pieno ed indeterminato;

Ribadito che:

- il personale assunto in posizione di staff *ex art.* 90 del D. Lgs. n. 267/200 non può, in alcun caso, svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, onde evitare qualsivoglia sovrapposizione con le funzioni gestionali e istituzionali;
- il contratto stipulato non può avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica ed è, in ogni caso, risolto di diritto nell'ipotesi di cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi altra causa;

Accertato altresì che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020, avente ad oggetto le *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*, ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;
- nella specie, anche a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2020, questo ente soddisfa i parametri prescritti dal decreto in quanto registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti nettamente inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 del decreto sopra citato, come da ultimo certificato con la deliberazione di G.C. n. 198/2021;

Constatato che questo ente:

- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- ha approvato nei termini di legge il Bilancio di previsione 2023-2025, il Rendiconto di Gestione 2022 e il bilancio consolidato;
- è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2023/2025, giusta deliberazione di questa Giunta n. 31/2023;
- ha provveduto, come prescritto, alla trasmissione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025 alla RGS tramite applicativo SICO;

Evidenziato che la spesa per le assunzioni in esame non eccede il limite del 100 per cento del costo sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, oltre oneri a carico dell'ente (al netto degli oneri ascrivibili ai rinnovi contrattuali);

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 265 del 11.12.2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai Responsabili la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

**D
E
T
E**

Determinazione Reg.Gen. N.1839 del 21-12-2023

**R
M
I
N
A**

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 317/2021,

1) DISPORRE la proroga del contratto nonché la trasformazione, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, a far data dal 01.01.2024, di:

- **MARCONI MASSIMO**, nato a ...OMISSIS..., con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 18ore/sett., con inquadramento in Area degli Istruttori, già categoria C (posizione economica C1);

2) PRECISARE che:

- l'interessato dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro per la prestazione in oggetto, secondo gli schemi allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, nel termine di 30 giorni dall'assunzione, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti e dell'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il contratto stipulato non può avere durata superiore a quella residuale del mandato elettivo del Sindaco in carica, ovvero è in ogni caso risolto nell'ipotesi di cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi altra causa;
- il personale assunto alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, non può svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, onde evitare qualsivoglia sovrapposizione con le funzioni gestionali e istituzionali;

3) ACCERTARE che la spesa per l'assunzione in esame non eccede il limite del 100 per cento del costo sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009;

4) DARE ATTO che gli oneri connessi al trattamento economico trovano adeguata copertura sui sugli stanziamenti della missione 01/programma 02, del bilancio finanziario 2024/2026;

5) DI APPROVARE a tal proposito lo schema di contratto che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

6) RENDERE NOTO che responsabile del procedimento è il Dott. Marco Viviani;

7) DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

8) DARE ATTO altresì che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica;

9) COMUNICARE copia del presente provvedimento all'interessato, al Sindaco e al Segretario Generale.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Viviani Marco, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Viviani Marco

Il Dirigente
F.to Viviani Marco

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Viviani Marco